

Come correttamente rilevato dal Difensore, la mera possibilità di appellare è insufficiente, se non accompagnata da rimedi volti a reintegrare il soggetto nei diritti e nelle facoltà non potute esercitare in primo grado; la diversa opinione, rischia di mettere in crisi il giudizio di conformità convenzionale del regime del nuovo art.175 cod.proc.pen. espresso dalla Corte Edu con sentenza 25 novembre 2008 (Cat Berro- Italia).

Tuttavia ,la dedotta questione di costituzionalità sollevata dalla difesa è irrilevante dal momento che una corretta interpretazione dei rapporti tra l'art.175 comma 2 e l'art.603 comma 4 cod.proc.pen. consente, nella ipotesi in esame, la sollecitata rinnovazione del dibattimento.

Il soggetto è stato restituito nel termine per appellare sotto il profilo che non era notiziato del procedimento e da tale conclusione consegue, per implicazione logica necessaria, che non avesse avuto contezza della accusa mediante un provvedimento formale di vocatio in iudicium ; nessuna emergenza processuale consente di ritenere che l'imputato si sia sottratto colposamente o volontariamente alla ricezione del decreto che dispone il giudizio.

La circostanza che fosse edotto della misura cautelare, che sta alla base della dichiarata latitanza, non è incompatibile con la mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio che costituisce una delle ipotesi annoverate dall'art.603 comma 4 cod.proc.pen che attribuiscono al contumace il diritto alla rinnovazione del dibattimento.

Pertanto, non è condivisibile la conclusione della Corte territoriale che fa discendere in modo automatico ,dalla corretta declaratoria della latitanza, la inibizione ad esercitare in appello le facoltà probatorie che l'imputato avrebbe potuto esercitare in primo grado.

